

REGOLAMENTO (CEE) N. 3800/89 DELLA COMMISSIONE**del 18 dicembre 1989****che fissa, per l'esercizio contabile 1990, la retribuzione forfettaria per scheda aziendale prevista nell'ambito della rete d'informazione contabile agricola****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1915/83 della Commissione, del 13 luglio 1983, contenente norme d'applicazione per la tenuta della contabilità ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole⁽³⁾, che fissa l'importo della retribuzione forfettaria che la Commissione deve pagare ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata;considerando che, con regolamento (CEE) n. 366/89 della Commissione⁽⁴⁾, la retribuzione forfettaria per l'esercizio contabile 1989 è stata fissata a 95 ecu per scheda aziendale;

considerando che l'aumento del livello generale dei costi e le sue ripercussioni sulle spese di compilazione della

scheda aziendale rendono necessaria una revisione di tale importo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :*Articolo 1*

La retribuzione forfettaria che la Commissione versa ad ogni Stato membro per singola scheda aziendale debitamente compilata è fissata, per l'esercizio contabile 1990, a 100 ecu.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essò si applica per l'esercizio contabile 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.⁽²⁾ GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 25.⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 15. 2. 1989, pag. 20.